

Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 28 di data 16.04.2015.

OGGETTO: CAUSA DI ACCERTAMENTO DI CONFINI FRA LA P.F . 2475 DI PROPRIETÀ COMUNALE E LA P.F. 2458 DI PROPRIETÀ PRIVATA, IN C.C. CASTELFONDO. AFFIDAMENTO PATROCINIO LEGALE ALL’AVV. FABRIZIO BORZAGA CON STUDIO IN CLES. AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO. COD. CIG. N.RO ZB11445C8B

P. I.VA 02089970228

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che:
- pende un’annosa vicenda relativa alla definizione dei confini fra la p.f. 2475 e la p.f. 2458, fra il Comune e il proprietario privato che ha già visto un tentativo di regolazione dei confini nel corso degli anni 2010 e 2011. Il tentativo si era concluso all’epoca con una proposta da parte del privato di scambio di aree con conguaglio che legittimasse il presunto “confine naturale” fra le proprietà, ritenuta inammissibile dall’amministrazione. In alternativa con la netta presa di posizione del privato medesimo che letteralmente, a mezzo del suo legale affermava: *....”Se ora il Comune intende ritornare all’originaria pretesa di determinare la linea di confine tra le pp.ff. 2458 e 2475 secondo la linea di mappa, il mio cliente non può che prendere atto precisando però sin d’ora che riconoscerà solo la linea del confine in natura, come previsto dall’art. 950 C.C. e che se il Comune dovesse insistere per avere riconosciuto solo la linea di mappa non rimarrà altra soluzione che rivolgersi al Giudice,.....;*
 - Recentemente, come risulta da verbale del Custode Forestale dd 09.02.2015 pervenuto in pari data al n. 435, è insorta una questione sulla proprietà di due piante schiantate sulla sottostante strada, provenienti dall’area in contestazione, per cui la vicenda, per qualche tempo sopita, è tornata attuale e urgente;
 - Considerato che quindi l’intera vicenda che si protrae ormai da qualche anno denuncia il perdurare della contraddizione tra le posizioni delle due parti e quindi appare inevitabile, la presa di posizione del Comune ricorrendo anche alla via giudiziale, sia in ordine alla tutela del patrimonio dell’ente, sia in ordine alla necessità di chiarezza sulle eventuali responsabilità ricadenti al soggetto proprietario del terreno nel caso del ripetersi di schianti sulla sottostante strada;

Attesa l’assenza di idonee professionalità interne all’Amministrazione abilitate al patrocinio legale e ritenuto pertanto di rivolgersi a legale di fiducia;

Visto in merito il preventivo di parcella dd. 16.04.2015 aglia tti sub. prot. n.ro 136, reso dall’Avvocato Fabrizio Borzaga, con studio in Cles in via E. Bergamo 8, che quantifica l’importo totale del compenso onnicomprensivo in € 2.300,00 (di cui € 300,00 per le spese di giudizio), nel caso di ricorso alla procedura giudiziale; invece l’importo totale del compenso onnicomprensivo in € 700,00 (di cui € 200,00 per le spese di giudizio), nel caso in cui la questione si risolvesse attraverso procedura di mediazione;

Riconosciuto che ricorrono le condizioni previste dall’articolo 23 della L.P. 23/1990 per l’affidamento a trattativa privata dell’incarico in questione;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, reso dal Segretario comunale (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998) ed in ordine alla regolarità contabile, comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio finanziario F.F. (art. 17, comma 27 della L.R. 10/1998);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 dd. 26.03.2015, immediatamente esecutiva avente ad oggetto: “Esame ed approvazione del bilancio di previsione E.F. 2015 e pluriennale 2015/2017 e relativi allegati”; Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23;

Visto l’art. 14 della L.R. 1/1993, così come modificato dalla L.R. 10/1998, in combinato disposto con l’art. 9 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

d e l i b e r a

1. Di **affidare** all’Avv. Fabrizio Borzaga, con studio in Cles - via E. Bergamo 8o, l’incarico del patrocinio legale, del Comune di Castelfondo, nella causa da intentare da parte del Comune di Castelfondo per l’accertamento dei confini fra la p.f . 2475 di proprietà comunale e la p.f. 2458 di proprietà privata, in C.C. Castelfondo, autorizzando il Sindaco a stare in giudizio in rappresentanza del Comune di Castelfondo ed a compiere ogni atto inerente e conseguente alla procedura intrapresa con il presente atto.
2. Di **conferire** al medesimo legale l’incarico anche per la eventuale procedura di mediazione che dovesse eventualmente essere instaurata nel corso del procedimento.
3. Di **imputare** la spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in € 2.300,00.= onnicomprensivi (di cui € 300,00 per spese di giudizio) relativa al patrocinio nella causa di cui al presente atto, il tutto come da preventivo di parcella pervenuto al Comune in data 16.04.2015 ns. prot. 1336, all’intervento 1010203 capitolo 300 del bilancio esercizio finanziario in corso, che presenta adeguata disponibilità.
4. Di **individuare** quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto derivante dal presente provvedimento, il Segretario Comunale, presso il cui ufficio, durante l'orario di apertura al pubblico, è possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti.
5. Di **stabilire** che il contraente con la Pubblica Amministrazione, a pena di nullità assoluta del contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed osservare pertanto tutte le disposizioni correlate previste dalla vigente normativa in materia costituendo la formale accettazione del presente incarico contestuale assunzione in capo al professionista di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010 n.ro 136 e s.m.
6. Di **dare atto** che le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimarrà sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente la controparte ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.
7. Di **precisare** che, a far data dal 31.03.2015, le fatture derivanti dai rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214, dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A del D.M. 55/2013 e riportare, pena l’impossibilità di effettuare il pagamento i codici CIG e CUP se previsti ed inoltre il Codice Univoco Ufficio di questo Ente al quale si dovrà fare riferimento per la trasmissione del documento contabile che risulta il seguente: **Codice Unico Ufficio UFTSKD.**
8. Di **provvedere**, ai sensi dell’art.16, comma 2 del DPGP 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg., al pagamento della fornitura a seguito di emissione di regolare fattura, previa apposizione del “visto di regolare fornitura” rilasciato dal Segretario Comunale.
9. Di **dare atto** altresì che il professionista, nell’ambito del presente incarico, sarà tenuto al rispetto del codice di comportamento vigente per i dipendenti dell’ente affidatario così come da ultimo integrato a seguito del DPR 62/2013.
10. Di **dare atto** che ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.